

Oggetto: Emendamenti all'atto n. 2212 "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali."

- Dopo l'articolo 7 dell'atto n. 2212 è inserito il seguente Capo:

"Capo V bis

Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2012 n. 25 (Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali)

Articolo 7 bis

(Modificazione del titolo della legge regionale 19 dicembre 2012 n. 25)

1. Il titolo della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente: "Norme per la pubblicità e trasparenza, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali).".

Articolo 7 ter

(Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2012 n. 25)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente: "1. La presente legge disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza delle informazioni e documenti richiesti dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, in attuazione del medesimo articolo e dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.".

Articolo 7 quater

(Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2012 n. 25)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/2012 le parole "L. 441/1982" sono sostituite dalle seguenti: "legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)".

Articolo 7 quinquies

(Modificazione dell'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2012 n. 25)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente: *“1. Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.”*.
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 25/2012 è abrogato.

Articolo 7 sexies

(Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 2012 n. 25)

1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 25/2012 è sostituita dalla seguente: *“Pubblicità dei dati relativi ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali.”*
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente: *“1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14, comma 1, del d. lgs. 33/2013 e dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali.”*.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2012 è inserito il seguente: *“1 bis. Le informazioni e i documenti restano pubblicati per il periodo indicato dall'articolo 14, comma 2, del d. lgs. 33/2013.”*.

Articolo 7 septies

(Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2012 n. 25)

1. L'articolo 8 della l.r. 25/2012 è abrogato.

Articolo 7 octies

(Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2012 n. 25)

1. La rubrica dell'articolo 9 della l.r. 25/2012 è sostituita dalla seguente: *“Pubblicità dei dati relativi ad enti, istituti e società di cui all'articolo 12, primo comma, della L. 441/1982.”*.
2. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente: *“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 bis del d. lgs. 33/2013, le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del medesimo d.lgs. sono pubblicati nei rispettivi portali di amministrazione trasparente dagli enti, istituti e società di cui all'articolo 12, primo comma, della L. 441/1982, nei casi previsti dall'articolo 15 della medesima legge.”*.
3. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente: *“Le informazioni e i documenti restano pubblicati per il periodo indicato dall'articolo 14, comma 2, del d. lgs. 33/2013.”*.
4. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 sono abrogati.”

Relazione illustrativa

Gli emendamenti proposti adeguano la disciplina risultante dalla l.r. 25/2012 alle disposizioni contenute nell'art. 14, commi 1 e 2 del d.lgs. 33/2013, con particolare riferimento alle modalità e contenuti dei dati oggetto di pubblicazione, nonché al regime sanzionatorio previsto nel medesimo decreto legislativo. Recepiscono, inoltre, gli orientamenti espressi da ANAC circa l'ambito di applicazione del suddetto articolo.

Relazione tecnica

L'emendamento ha natura ordinamentale, pertanto dalle modifiche apportate non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Firma

I consiglieri regionali

Emendamento

Dopo il CAPO IV dell'atto n. 2212, è inserito il seguente:

“CAPO IV BIS

Modificazioni alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale)

Art. 5 bis

(Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), le parole: “, contestualmente al bilancio di direzione” sono soppresse.
2. Le lettere b), e) e f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2007, sono abrogate.
3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2007, le parole: “piano triennale dei fabbisogni della risorse umana;” sono sostituite dalle seguenti: “Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”.

Art. 5 ter

(Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2007, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2007, è aggiunta la seguente: “d bis) controllo successivo di regolarità amministrativa.”.

Relazione illustrativa art. 5 bis

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), all'articolo 6, comma 1, prevede che al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il successivo comma 2 dell'articolo 6 dispone che il PIAO definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione), per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato disposto che sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

- articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
- articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
- articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
- articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
- articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).

Con il decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132 (Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione), infine, è stato definito puntualmente il contenuto del PIAO e approvato il Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche.

Con il presente emendamento si intende, pertanto, aggiornare al quadro normativo nazionale di riferimento l'articolo 4 della legge di organizzazione dell'Assemblea legislativa (legge regionale n. 21/2007), prevedendo l'adozione del PIAO da parte dell'Ufficio di presidenza ed eliminando l'approvazione dei seguenti documenti/piani che sono assorbiti nel medesimo PIAO:

- dotazione organica;
- piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana;
- piano occupazionale annuale;
- piano di formazione del personale triennale e annuale.

Anche l'eliminazione del riferimento al bilancio di direzione alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è dovuta da ragioni di aggiornamento della disposizione rispetto al quadro normativo di riferimento.

Relazione tecnica art. 5 bis

La disposizione è di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione illustrativa art. 5 ter

L'articolo 13 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), disciplina il sistema dei controlli interni dell'Assemblea legislativa. Il sistema dei controlli interni è attualmente articolato in:

- controllo strategico, al fine di valutare la congruenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici fissati nell'esercizio della funzione di indirizzo politico;
- controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- valutazione della dirigenza, al fine di verificare i risultati raggiunti dai dirigenti, anche ai fini dell'attribuzione del trattamento economico accessorio, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro;
- controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Con il presente emendamento si intende integrare il sistema dei controlli interni con il controllo successivo di regolarità amministrativa. Tale tipologia di controllo è finalizzata a verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti amministrativi successivamente alla loro adozione.

Relazione tecnica art. 5 ter

La disposizione è di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Alla c.a. del Presidente
della I Commissione consiliare permanente
SEDE

Oggetto: Emendamento all'atto n. 2212 "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali."

- Dopo l'articolo 7 dell'Atto n. 2212 è inserito il seguente Capo e articolo:

"Capo V bis

Ulteriore integrazione della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2
(Norme per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Art. 7 bis
(Integrazione della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2)

1. Dopo l'articolo 9-bis della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è inserito il seguente:

"Art. 9-ter

(Esonero dalla sottoscrizione delle liste regionali)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c-ter) della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), sono esonerate dall'adempimento di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)), le liste regionali che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.".

Relazione illustrativa

Con l'emendamento in esame si introduce in modo espresso nell'ordinamento regionale, affinché non sorgano dubbi quanto alla sua applicabilità, il principio introdotto recentemente dal decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7 che ha modificato l'articolo 4 della legge n. 165 del 2004, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione in materia di sistema di elezione. Infatti, per effetto del decreto legge surrichiamato si aggiunge al comma 1 dell'art. 4 della l. 165/2004, la lettera c-ter), con la quale si prevede – quale principio fondamentale ai fini della disciplina da parte delle leggi regionali dei procedimenti elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali - l'esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del

Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o Presidente del partito rappresentato nel Parlamento.

Relazione tecnica

L'emendamento contiene la proposta di una modifica ordinamentale, pertanto da esso non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Firma Consiglieri

Oggetto: Emendamento all'atto n. 2212 "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali."

- Dopo l'articolo 14 dell'atto n. 2212 è inserito il seguente Capo e articolo:

"Capo VII bis

Ulteriore modificazione alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria)

Art. 14 bis

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1)

1. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria), è sostituito dal seguente:

"11. Nell'ambito dell'autonomia propria dell'Assemblea legislativa, quanto alla spesa pubblica sostenuta dalla medesima attraverso il proprio bilancio, trova applicazione l'articolo 57, comma 2, lettere b) e c), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermo il rispetto della normativa statale."

Relazione illustrativa

Il presente emendamento è volto a chiarire che quanto disposto a livello statale per effetto dell'articolo 57, comma 2, lettere b) e c), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, trova applicazione rispetto alla spesa pubblica che fa capo all'Assemblea legislativa. Va detto che la legge 157/2019, all'art. 57, comma 2 come richiamato, ha posto norme di semplificazioni stabilendo, fra l'altro, la disapplicazione, a decorrere dal 2020, di alcuni dei limiti e vincoli sulle spese delle pubbliche amministrazioni ancora vigenti. In particolare, è stata disposta la disapplicazione dei limiti previsti sulle spese di consulenza, per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza, sulle sponsorizzazioni, per missioni e formazione (ex art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto-legge n. 78/2010), e per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (ex articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 95/2012). Pertanto, con l'emendamento in esame si dispone, in modo espresso, che per l'Assemblea legislativa cessano di applicarsi, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'emendamento medesimo, gli specifici limiti previsti dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dall'art. 5 del D.L. 95/2012 in relazione alle diverse tipologie di spesa, fermo restando il rispetto della normativa statale ed in particolare del D.Lgs. 118/2011.

Relazione tecnica.

La spesa pubblica di cui al presente emendamento trova copertura nel Bilancio dell'Assemblea legislativa, e pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Firma Consiglieri

Alla c.a. del Presidente
della I Commissione consiliare permanente
SEDE

Oggetto: Emendamento all'atto n. 2212 "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali."

- Dopo l'articolo 31 dell'atto n. 2212 è inserito il seguente Capo e articolo:

"Capo XII bis

Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica)

Articolo 31 bis

(Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 11)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 11/2024 è sostituita dalla seguente:

"b) essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi della vigente normativa statale."

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a correggere un errore relativo all'indicazione di uno dei requisiti di cui devono essere in possesso le associazioni che intendono iscriversi all'Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 11/2024 viene infatti erroneamente previsto che le associazioni che intendono iscriversi al sopramenzionato elenco devono essere iscritte nei registri del Terzo settore ai sensi della vigente normativa statale, tuttavia il D.lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ha istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore che ha sostituito i precedenti registri previsti dalle normative regionali e di settore, pertanto attraverso il presente emendamento si intende adeguare la disposizione a quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia.

Relazione tecnica

L'emendamento ha natura ordinamentale, pertanto dalle modifiche apportate non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Firma Consiglieri